

N. 05061/2011REG.PROV.COLL.
N. 00859/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 859 del 2011, proposto da:

Alessandro Belardi, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iaria,
con domicilio eletto presso . Studio Legale Lessona in Roma, corso
Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Marco Ravaglia, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Paoletti e
Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso Fabrizio Paoletti in
Roma, via G. Bazzoni, 3;

nei confronti di

Comune di Fiesole, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stolzi, con
domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, via Bertoloni,37;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 06710/2010, resa tra le parti, concernente SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE AD UN POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DELL'AREA DI VIGILANZA CAT. GIURID. D1

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Marco Ravaglia e di Comune di Fiesole;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2011 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Iaria, Paoletti e Stolzi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, il sig. Marco Ravaglia impugnava la determinazione dirigenziale del Comune di Fiesole n. 162 del 23 giugno 2009 e tutti i provvedimenti ad essa collegati, in base alla quale il sig. Alessandro Belardi risultava vincitore di una selezione interna, tenutasi per la copertura, tramite progressione verticale, di un posto di specialista nell'area di vigilanza (cat. D).

Il ricorrente, a sostegno delle sue doglianze, contestava, con il primo motivo, l'ammissione del sig. Alessandro Belardi alla procedura selettiva, in quanto asseritamente sprovvisto del prescritto titolo di

studio (nel caso di specie laurea o, trattandosi di progressione verticale, diploma di scuola media superiore), ritenendo il ricorrente tuttora applicabile, per l'accesso dall'interno nelle amministrazioni pubbliche, la legislazione statale e la disciplina prevista nella contrattazione collettiva precedente alla contrattualizzazione del pubblico impiego.

Con il secondo motivo di doglianza veniva censurata la genericità e l'insufficienza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione di concorso e il correlato difetto di motivazione dei giudizi espressi numericamente.

Con il terzo motivo veniva censurata l'insufficienza del tempo (1 ora) concesso per la redazione dell'elaborato; con il quarto motivo la indebita proposizione, nella prova orale, di un quesito ritenuto non rientrante tra le materie di esame; con il quinto motivo la ritenuta irragionevolezza della valutazione, equivalente, assegnata agli elaborati del ricorrente e del contro interessato.

Con sentenza n. 6710/2010 il T.A.R. della Toscana, I sezione, in accoglimento del secondo motivo

di impugnativa proposto dal sig. Ravaglia, annullava gli atti gravati a partire dal verbale della Commissione giudicatrice del 20 maggio 2009, respingendo il primo ed assorbendo gli ulteriori motivi di doglianza.

Avverso detta decisione ha proposto appello, previa sospensione cautelare della stessa, il sig. Alessandro Belardi.

Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la stessa è stata oggetto di rinuncia.

All'udienza del 28 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione. Nell'appello il sig. Alessandro Belardi contesta la violazione e falsa applicazione, nella sentenza, dell'art. 3 della L. 241/99, dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/94 e dell'art. 19 del Regolamento Comunale sulle modalità di assunzione all'impiego.

Il ricorrente assume, infatti, che i criteri adottati dalla commissione di esame per la valutazione dei candidati, non siano generici ed insufficienti, così come argomentato nella sentenza impugnata e che comunque la individuazione dei criteri rientri nella discrezionalità della medesima commissione.

Conseguentemente, l'appellante conclude che il sindacato del giudice amministrativo doveva arrestarsi alla sola valutazione di eventuale manifesta illogicità o irrazionalità dei criteri stessi e cita, a sostegno delle proprie tesi, alcuni riferimenti giurisprudenziali.

Al riguardo l'appello appare infondato, per i motivi di seguito esplicitati.

Premesso che in ordine al primo criterio fissato dalla commissione, concernente la "capacità di esposizione" non vi è controversia, avendone lo stesso giudice di primo grado individuato positivamente, contenuti e significato, nella "capacità del candidato di esporre i concetti in un linguaggio corretto e secondo un'articolazione logica".

Il secondo criterio fissato, concernente la “capacità di sintesi”, appare del tutto generico, come correttamente rilevato dal T.A.R. nella sentenza impugnata e, in mancanza di una, sia pur schematica chiarificazione o sotto articolazione, non risulta possibile comprendere il percorso logico attraverso il quale i commissari abbiano inteso valutabile tale “capacità”. Non è da trascurare, peraltro, che detto criterio è da considerare con particolare attenzione, in relazione alla circostanza che alla selezione in argomento, finalizzata ad individuare una persona idonea a ricoprire un incarico di responsabilità (per il quale, in caso di accesso dall'esterno è prevista la laurea) , possono partecipare gli interni, per progressione verticale, anche senza il titolo di studio ordinariamente richiesto, né quello immediatamente inferiore .E' indubbio che solo se il criterio in questione è chiaramente esplicitato, anche la valutazione in termini numerici della prova è sufficiente corollario. E in tali sensi vanno lette le sentenze citate dall'appellante in ordine alla valutazione delle prove espressa con voto numerico.

Il terzo criterio fissato, concernente la “capacità di risoluzione del problema”, appare poi, “ictu oculi”, del tutto vago e, in assenza di elementi motivazionali o, come evidenziato dal T.A.R., di sottoparametri suppletivi, non appare, né può essere stato idoneo a consentire una valida e razionale valutazione della prova né a ciò si può supplire, con giudizio solo numerico.

In base alle considerazioni esposte, appaiono corrette le censure del

giudice di primo grado in ordine ai criteri individuati dalla commissione, dei quali, effettivamente, non è dato neanche conoscere il relativo “peso ponderale”, circa la loro manifesta inadeguatezza per accertare correttamente la preparazione generale e teorica dei candidati, in una selezione in cui il vincitore è chiamato, poi, a ricoprire compiti e mansioni impegnativi.

Il sig. Marco Ravaglia nel proprio appello incidentale, ripropone le censure respinte o ritenute assorbite nella sentenza di primo grado.

In particolare, come primo motivo di doglianza, egli assume che la sentenza impugnata non terrebbe conto della vigente normativa in tema di concorsi pubblici, con riferimento all’art. 24 del D.P.R. n. 347/83, all’art. 1 e 3 della L. n. 241/90, all’art. 4 del C.C.N.L. 31.3.1999, nonché al D.Lgs. n. 165/2001, normative a suo avviso recepite nel “Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego” del Comune di Fiesole e dal correlato “Regolamento per la progressione verticale” che regola l’accesso ai concorsi e alle prove selettive per gli interni, compreso l’ingresso alla qualifica in esame (corrispondente al profilo professionale D). Se tali disposizioni, infatti, fossero applicabili per l’accesso dall’esterno, nel caso di specie sarebbe necessario il possesso della laurea da parte dei candidati e, in caso di progressione verticale, sarebbe necessario, per gli interni, almeno il titolo di studio immediatamente inferiore e quindi, il diploma di scuola media superiore, di cui il Belardi è sprovvisto.

La censura, come correttamente ritenuto dal T.A.R. è infondata,

atteso che, dopo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, la materia è disciplinata, a termini dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, dal C.C.N.L. E il Contratto del 31.3.1999, all'art. 4, comma 3, consente, senza particolari limitazioni, la partecipazione del personale interno alle procedure selettive per la progressione verticale, anche senza il possesso dei titoli di studio richiesti per i concorrenti esterni, lasciando le amministrazioni libere di decidere al riguardo. Così ha fatto il Comune di Fiesole con il regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 143/2001, che consente, appunto, la partecipazione degli interni, alle selezioni di progressione verticale, prescindendo dal titolo di studio conseguito, ma con la introduzione di correttivi di carattere formativo e la maturazione di una adeguata anzianità lavorativa, allo scopo di colmare il minore bagaglio culturale eventualmente posseduto. Al riguardo si rimanda alle corrette considerazioni esplicitate dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata.

Ulteriori censure sono sollevate dall'appellante incidentale, sig. Marco Ravaglia circa l'insufficienza del tempo (appena 1 ora) concesso per la redazione dell'elaborato, circa la formulazione di un quesito a lui rivolto, in sede di prova orale, che non rientrerebbe tra le materie di esame e circa la ritenuta irragionevole valutazione assegnata dalla commissione agli elaborati suoi e del Belardi, ritenuti equivalenti. Si prescinde, come già ritenuto dal T.A.R. da ulteriori

approfondimenti al riguardo, atteso che tali censure sono da ritenere assorbite dall'esito del ricorso in primo grado e del presente appello.

Il Comune di Fiesole, infine, nel proprio appello incidentale, asseritamente proposto anche a tutela dei lavori della commissione di concorso e dei propri provvedimenti adottati, di recepimento delle risultanze degli stessi, formula censure sostanzialmente simili a quelle proposte dall'appellante principale sig. Alessandro Belardi, pure esse infondate.

Per quanto motivato, l'appello principale prodotto dal sig. Alessandro Belardi deve, pertanto, essere rigettato, come parimenti devono essere rigettati i due appelli incidentali proposti dal sig. Marco Ravaglia e dal Comune di Fiesole. Per l'effetto trova qui conferma l'annullamento degli atti della commissione giudicatrice del concorso oggetto del presente contenzioso, a partire dal verbale della commissione in data 20 maggio 2009, come disposto dal giudice di primo grado.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti in relazione alla reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)